

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.C. avverso la decisione in data 11/6/07 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. G.C. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. E. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 04.02.2003, l'Avv. M.G.L. .rappresentava quanto segue.

La propria assistita S.r.l. . veniva citata in giudizio dalla A.E.I. I. S.p.A..

In forza dell'art. 13 L. 276/1997 la causa veniva assegnata al dott. P.V., il quale fissava l'udienza del 17 ottobre 2002 ore 9,40 per il tentativo di conciliazione invitando le parti al deposito dei rispettivi fascicoli di causa entro il 5 ottobre 2002.

L'Esponente provvedeva al deposito del proprio fascicolo e compariva all'udienza del 17 ottobre 2002 all'ora indicata.

Dopo oltre mezz'ora, in assenza della controparte, rappresentata dall'Avv. G.C., e del suo fascicolo di causa, chiedeva al GOA dott. V.. di provvedere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; pertanto, il GOA rinviava il processo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2002 ore 9,40, sottoscrivendo il relativo provvedimento.

L'Avv. L.. si presentava alla suddetta udienza e scopriva che a quella precedente del 17 ottobre 2002 era comparso tale Avv. C. in sostituzione dell'Avv. C., il quale aveva precisato le conclusioni ed aveva chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del GOA di altro provvedimento in sostituzione del precedente, con il quale questi aveva trattenuto la causa in decisione fissando per il deposito della conclusionale la data del 6 novembre 2002 e per il deposito delle repliche quella del 26 novembre 2002.

L'Avv. C. non aveva dato alcuna comunicazione di ciò all'Avv. L..

Reso edotto dell'esposto presentato nei suoi confronti, l'Avv. C. faceva pervenire note a discarico.

Segnalava che il 17 ottobre 2002 l'Avv. C. aveva tardato soltanto quindici minuti in udienza e che l'Avv. L.. ben avrebbe potuto telefonare allo studio dell'Avv. C. *“per avere conferma del 309 c.p.c. oppure recarsi in cancelleria per vedere l'esito dell'udienza”*.

Nella seduta del 30 ottobre 2004 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. G.C. con il seguente capo di incolpazione:

“essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza nonché di colleganza per aver omesso di informare la collega di parte avversa Avv. M.G.L. .che il proprio sostituto, avv. P. C., presentatosi in ritardo all'udienza del 17.10.2002 avanti il GOA dott. V.. nonostante la causa fosse stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., faceva riaprire il verbale di causa

precisava conclusioni chiedendo la spedizione della causa a sentenza facendosi assegnare i termini per il deposito delle repliche.

In Milano il 17.10.2002”

L'Avv. C. presentava ulteriori note nelle quali ribadiva la correttezza del proprio operato, affermando che il GOA nulla aveva eccepito in merito alla richiesta di riapertura del verbale da parte dell'Avv. C. autorizzandolo a precisare le conclusioni e trattenendo la causa in decisione.

In data 15 dicembre 2005 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano deliberava il rinvio a giudizio disciplinare dell'Avv. G.C. e a seguito dell'istruttoria dibattimentale, comminava all'incolpato la sanzione della censura.

Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano l'Avv. C. propone ricorso.

In primo luogo ritiene che la mancata comunicazione di quanto avvenuto in udienza dopo che il collega si è allontanato non costituisce comportamento deontologicamente scorretto.

Ritiene ancora che nessuna prova sia stata raggiunta in merito alle circostanze esposte dall'Avv. L..

In ultimo, considera eccessiva e priva di giustificazione la sanzione applicata della censura.

Alla luce di queste considerazioni, chiede di annullare la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e, in via subordinata, di applicare la sanzione dell'avvertimento.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente si rileva che il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Nel caso di specie risulta ampiamente provata la circostanza che il ricorrente ometteva di informare la controparte, precludendole la possibilità di difesa.

Secondo la corretta ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Avv. C., sostituto processuale dell'Avv. C., arrivato in ritardo all'udienza,

chiedeva al Giudice, nonostante lo stesso avesse già rinviato il processo ex art. 309 c.p.c., di riaprire il verbale, malgrado l'assenza dell'Avv. L..

Otteneva così dal Giudice un nuovo provvedimento, con il quale esso tratteneva la causa per la decisione fissando anche la data per il deposito della conclusionale.

Di tale circostanza rimaneva ignara l'Avv. L.. che vedeva così limitato il proprio esercizio di difesa.

A parere dell'Avv. C., esso non avrebbe avuto alcun onere di informare la collega.

Ebbene, nel caso di specie, si tratta di applicare una norma di ampio contenuto.

In particolare i doveri di lealtà e correttezza richiedono la necessità che sia osservata una condotta rispettosa delle regole, non solo processuali, per cui non è ammesso il ricorso ad un illecito uso di strumenti processuali per il raggiungimento dei propri scopi, fossero anche coincidenti con quelli della parte assistita.

Se pure l'avvocato deve porre nella difesa del proprio assistito il più rigoroso impegno possibile, questo non dovrà comunque superare i limiti imposti dalla norma deontologica e dal rispetto che sempre deve essere usato nei confronti del legale di controparte anche in virtù del rapporto di colleganza.

Questo è quanto accadeva: il sostituto processuale dell'Avv. C. otteneva dal Giudice, a favore del proprio cliente, un provvedimento diverso da quello prima emesso in presenza dell'Avv. L., in base al quale veniva trattenuta la causa in decisione.

La conseguenza di tale comportamento limitava di fatto l'esercizio dell'attività difensiva da parte dell'Avv. L..

L'Avv. C., quindi, avrebbe dovuto avvisare la collega circa il nuovo provvedimento assunto dal Giudice.

Il ricorso, dunque, non merita accoglimento sembrando corretto il giudizio di disvalore complessivo della condotta posta in essere dal ricorrente compiuto dal COA territoriale anche in relazione alla sanzione comminata.

Intendere, infatti, il dovere di difesa come possibilità di agire con qualsiasi mezzo per ottenere ragione in favore della parte assistita costituisce infatti una errata percezione dei principi che sono alla base della funzione che l'avvocato esercita nel sistema della giurisdizione e scarsa consapevolezza della responsabilità sociale che egli deve assolvere nei confronti della collettività a garanzia dei principi dello stato di diritto e dell'interesse generale al corretto esercizio della giurisdizione (cfr C.N.F. 24-11-2014 n. 164).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to. Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to. Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria